

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2098

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FUMAGALLI CARULLI, ANEDDA, BIONDI, IMPOSIMATO,  
TARADASH, PECORARO SCANIO, RIGO, FINOCCHIARO  
FIDELBO, DEL BASSO DE CARO, FERRI, RUTELLI**

Ricostituzione della Commissione parlamentare per il parere  
al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice  
di procedura penale

*Presentata il 12 gennaio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione parlamentare per il parere al Governo sul nuovo codice di procedura penale è stata istituita — nell'ambito della delega al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81) — con il compito di esprimere il proprio parere sul testo delle nuove disposizioni sul processo penale. La Commissione ha iniziato il suo lavoro nel febbraio 1988. Il nuovo codice di procedura penale è entrato in vigore il 24 ottobre 1989. In virtù della legge n. 81 del 1987 (articolo 7) il Governo poteva, nei tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedure penale, emanare disposizioni integrative e correttive,

nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla delega e su parere conforme della Commissione, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria. Uguale termine era assegnato (articolo 10 della legge n. 81 del 1987) alla Commissione per completare i suoi lavori.

Prima della scadenza (23 ottobre 1992) il Governo ed il Parlamento si erano posti il problema della « proroga » della Commissione, dal momento che essa non aveva avuto la possibilità di esaminare il contenuto del « pacchetto » di modifiche e di integrazioni al processo penale elaborato dalla Commissione ministeriale presieduta dal professor G.D. Pisapia, che innova significativamente nei settori della

prova, dell'udienza preliminare e del procedimento pretorile: questo « pacchetto » è stato illustrato sinteticamente alla Commissione bicamerale dal Ministro Martelli nella seduta della Commissione del 10 ottobre, ma mai inviato alla Commissione.

In ordine alla proroga — sulla quale concordavano sia il Governo che la Commissione — era stata però esclusa l'ipotesi della presentazione di un decreto-legge, in quanto la legge 23 agosto 1988, n. 400, all'articolo 16, vieta il conferimento di deleghe al Governo mediante decreto-legge, e l'allungamento del termine di delega sarebbe stato di per sé una « nuova » delega per il periodo ulteriore; era stato altresì giudicato infruttuoso, per la ristrettezza dei tempi, un eventuale ricorso ad un ordinario disegno di legge. Infine era stato esperito il tentativo di un emendamento ad una legge di conversione in

discussione al Senato, ma tale emendamento era stato giudicato inammissibile per estraneità della materia rispetto al provvedimento principale.

Superata nel frattempo la data di scadenza della Commissione bicamerale non rimane dunque che la via della sua ricostituzione per la quale è predisposta la presente proposta di legge.

Quanto all'individuazione del nuovo termine per la modifica e l'integrazione delle disposizioni sul processo penale, riteniamo che esso debba essere collegato pressocchè esclusivamente alla necessità di procedere alla formulazione del « parere » sulle modifiche elaborate dalla Commissione Pisapia. Appare perciò opportuna, anche alla luce del contenuto del « pacchetto » di proposte illustrate dal Ministro Martelli davanti alla Commissione, una proroga di almeno due ulteriori anni.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È ricostituita la Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale, già prevista dalla legge 16 febbraio 1987, n. 81.

### ART. 2.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro il 1° gennaio 1995.

### ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.